



Roma, 20.05.2020

Ufficio: DOR/ALP  
Protocollo: 202000004933/AG  
Oggetto: Ministero della Salute – Covid-19: Collaborazione transfrontaliera – Linee guida della Commissione europea  
Circolare n. 12268  
SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Covid-19: Collaborazione transfrontaliera –  
Linee guida della Commissione europea.***

Si fa seguito alla circolare federale n. 8807 del 14.4.2014, di illustrazione del “*D.Lgs 38/2014 di recepimento della normativa comunitaria in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera e riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro*”, per trasmettere la nota del Ministero della Salute n. 17000/2020 (all. 1), relativa a “*Covid-19 Collaborazione transfrontaliera – Linee guida della Commissione europea*”.

Al riguardo, con la nota in esame, il Dicastero ha comunicato che la Commissione europea in questo periodo di epidemia da COVID-19, al fine di sostenere la solidarietà tra i Paesi dell’UE, ha pubblicato le Linee guida sull’assistenza sanitaria transfrontaliera (all. 2).

In particolare, le Linee guida in questione delineano un approccio più coordinato alla cooperazione transfrontaliera nell’ambito dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia attraverso le quali la Commissione europea si rende disponibile a fornire ulteriore assistenza e supporto alle autorità sanitarie degli Stati Membri, tramite il coordinamento delle richieste ed offerte di assistenza sanitaria transfrontaliera, attraverso il Comitato per la Sicurezza Sanitaria, presieduto dalla Commissione europea utilizzando il Sistema Europeo di Allerta Rapida e Risposta (EWRS).

Le richieste, a titolo esemplificativo, potranno riguardare tra l'altro, per quanto d'interesse:

- chiarimenti sui passi da seguire per il rimborso dei costi dell'assistenza e dei trattamenti effettuati in altri Stati membri, in accordo con i Regolamenti sul coordinamento della sicurezza sociale;
- chiarimenti sugli accordi per la mobilità transfrontaliera di pazienti, incluso i documenti che devono accompagnarli, continuità delle cure e mutuo riconoscimento delle prescrizioni, in linea con la direttiva per l'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Tanto premesso, qualora le Regioni/Province autonome volessero chiedere assistenza socio-sanitaria transfrontaliera o fossero disponibili ad inviare equipe qualificate di personale sanitario in altri Stati membri, esclusivamente nell'ambito dell'emergenza COVID-19, devono seguire le procedure indicate nella nota ministeriale.

Per quanto d'interesse si riportano, di seguito, le indicazioni relativamente a:

- *Rimborso dei costi di assistenza medica a un paziente COVID-19*
- *Accordi per l'assistenza sanitaria a pazienti transfrontalieri*
- *Invio di equipe qualificate di operatori sanitari in altri Stati membri*

➤ **Rimborso dei costi di assistenza medica a un paziente COVID-19**

In proposito, nel documento viene evidenziato che la copertura dei costi di assistenza medica è stabilita dai Regolamenti di Coordinamento della Sicurezza Sociale, in particolare dal Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Nell'ambito dell'emergenza pandemica non è fattibile rilasciare un'autorizzazione preventiva al paziente, pertanto seguendo le raccomandazioni della Commissione europea, il Ministero della Salute considera un'autorizzazione preventiva generale che assicuri la copertura di tutte le spese di assistenza sanitaria nelle strutture ospitanti. Ogni paziente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano dovrà portare con sé un documento attestante la sua iscrizione al momento del trasferimento in una struttura sanitaria di un altro Stato membro e l'ulteriore documentazione concordata fra i due Paesi. Questa procedura non si applica ai pazienti che richiedono assistenza sanitaria programmata non urgente (differibile).

➤ **Accordi per l'assistenza sanitaria a pazienti transfrontalieri**

I pazienti devono portare con sé copia della documentazione medica sia per facilitare l'assistenza sanitaria nello Stato membro in cui sono trasferiti, sia il follow-up al loro rientro. **Verrà applicato il principio di mutuo riconoscimento delle prescrizioni mediche.**

Presso la Direzione Generale della Programmazione sanitaria opera il Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera italiano, a cui possono essere chieste informazioni al seguente indirizzo email: [ncpitaly@sanita.it](mailto:ncpitaly@sanita.it).

➤ **Invio di equipe qualificate di operatori sanitari in altri Stati membri**

La Commissione europea favorisce l'invio di equipe qualificate di operatori sanitari in Stati membri che ne facciano richiesta. Pertanto, qualora una Regione/PA ritenga di poter mettere a disposizione un'equipe qualificata per collaborare in altri Stati membri, ne darà comunicazione, direttamente o tramite il sistema CROSS, al Dipartimento della protezione civile, compilando il formulario *excel* in allegato (all. 3). Il Dipartimento della protezione civile lo trasmetterà per posta elettronica al Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione sanitaria, Ufficio 5 (ai seguenti indirizzi email: [s.marro@sanita.it](mailto:s.marro@sanita.it) e [p.parodi@sanita.it](mailto:p.parodi@sanita.it) ) che provvederà ad informare le Istituzioni europee e gli altri Stati membri tramite EWRS e ne faciliterà la definizione dei termini dell'assistenza.

Il Ministero, infine, evidenzia che il contenuto della circolare in esame potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Per ogni ulteriore approfondimento, si invita a visionare la documentazione allegata alla presente circolare.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO**  
(Dr. Maurizio Pace)

**IL PRESIDENTE**  
(On. Dr. Andrea Mandelli)